

COMUNE DI SESTO CALENDE

STATUTO

Delibera n. 3 del 31/1/2000.

PRINCIPI FONDAMENTALI

art.1

(Definizione)

Il comune di Sesto Calende è ente autonomo territoriale di amministrazione e di governo; rappresenta la comunità stabilita sul proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e nel rispetto delle sue leggi.

L'autogoverno della comunità si realizza, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, con i poteri di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria definiti dallo statuto e dai regolamenti, e in coordinamento alle leggi della finanza pubblica.

art.2

(Funzioni)

Il comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni attribuite dalle leggi dello stato e della regione. Ogni attività ed iniziativa che riguardi il territorio comunale e sia diretta a promuoverne lo sviluppo economico-sociale è di immediata competenza comunale.

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, le funzioni del comune possono essere adeguatamente esercitate anche dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali, secondo modalità e criteri che ne garantiscano la coerenza con le finalità generali.

Il comune altresì, in relazione alle finalità del presente Statuto, tutela presso i livelli superiori di governo gli interessi generali della comunità locale per i quali non è titolare di funzioni proprie o delegate.

Art. 3

(Finalità)

Il comune, nell'esercizio delle proprie funzioni promuove e valorizza il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini, la pari opportunità tra uomo e donna e i diritti dell'infanzia.

Il comune promuove e tutela la sicurezza dei cittadini; favorisce l'accoglienza e l'integrazione tra culture diverse; promuove un armonico assetto del territorio; tutela i diritti degli animali, l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico, culturale e naturale; favorisce lo sviluppo e la funzione sociale dell'iniziativa economica sostenendo il lavoro e l'impresa in tutti i settori; promuove l'accesso ai servizi sociali; tutela la salute e la promozione della persona; favorisce la pratica sportiva, il progresso della cultura e dell'istruzione e il libero confronto delle opinioni.

Il comune partecipa al processo di integrazione della comunità internazionale e collabora in modo particolare alle iniziative della Unione Europea.

Art. 4

(Principi ispiratori)

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comune ispira la propria azione ai principi della sussidiarietà e della cooperazione con altri comuni, con la provincia, la regione, lo Stato nonché con altri soggetti pubblici e privati. L'azione amministrativa deve garantire l'efficienza dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse. Essa è improntata ai criteri della programmazione, della partecipazione popolare, della separazione tra direzione politica e gestione amministrativa.

Art. 5

(Territorio)

Il comune di Sesto Calende è parte della regione Lombardia e della provincia di Varese.

Esso è costituito dal nucleo urbano centrale e dalle località Abbazia, Cocquo, Lentate, Lisanza, Loca, Mulini, Oneda, Oriano, S. Anna, S. Giorgio, storicamente riconosciute dalla comunità.

Art. 6

(Stemma e gonfalone)

Lo stemma del comune raffigura un compasso aperto sovrastante un dado. Esso è riprodotto sul suo sigillo e sul gonfalone.

Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone nelle cerimonie pubbliche.

Art. 7

(Pubblicazione degli atti)

Il comune dispone di un "Albo pretorio", ubicato nella sede municipale, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Il comune provvede a che propri atti siano portati a conoscenza della cittadinanza anche mediante altri mezzi, adeguando il proprio sistema informativo alla evoluzione dei mezzi di comunicazione.

Il presente statuto specifica principi e modalità per garantire ai cittadini il diritto di accesso e di informazione.

Art. 8

(Demanio e patrimonio)

Il comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari.

L'amministrazione valorizza il patrimonio dell'ente al fine di garantire efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi al cittadino.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI DEL COMUNE

Art. 9

(Organi)

Sono organi del comune: il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.

Il consiglio comunale e il sindaco sono eletti a suffragio universale diretto. La giunta è nominata dal sindaco secondo le norme dello statuto.

SEZIONE I: CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

(Consiglio comunale)

Il consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'ente.

Esso si insedia con la prima riunione, da tenersi entro 15 giorni dalle elezioni.

Il consiglio è dotato di autonomia normativa, funzionale e organizzativa secondo quanto stabilito dal proprio regolamento, il quale deve essere approvato a maggioranza assoluta.

Le minoranze tutte sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita amministrativa secondo le disposizioni del regolamento.

Art. 11

(Consiglieri comunali)

I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità. Essi esercitano la propria funzione senza vincolo di mandato e con autonomia di giudizio.

Ciascun consigliere:

- a) ha diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- b) ha facoltà di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni;
- c) ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, nei modi previsti dallo statuto e dai regolamenti.

Ciascun gruppo consiliare è composto dai consiglieri eletti nella stessa lista. Ciascun consigliere può dissociarsi dal suo gruppo con dichiarazione resa nel corso di una seduta di consiglio comunale

e verbalizzata; con essa può esprimere la volontà di associarsi o non associarsi ad altri gruppi. Il gruppo deve essere composto da almeno due consiglieri. Ai fini dell'attuazione del controllo sugli atti della giunta comunale si considera capogruppo il consigliere che sia risultato unico eletto in una lista.

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve provvedere alla surroga entro 10 giorni dalla data della loro presentazione al protocollo.

Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, il rendiconto delle spese elettorali e, all'inizio ed alla fine del mandato, la propria situazione economica.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del consiglio, è dichiarato decaduto con deliberazione del consiglio stesso. Prima che sia pronunciata la decadenza, il consigliere può far pervenire al sindaco giustificazioni scritte circa i motivi delle assenze, delle quali il consiglio dovrà tenere adeguatamente conto.

Al sindaco, agli assessori ed ai consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.

Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali possono essere eletti o nominati componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione o nomina sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

Art. 12

(Competenza e iniziativa)

La competenza del Consiglio attiene agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge.

Il Consiglio discute il programma di mandato e partecipa, secondo scadenze annuali fissate dal regolamento, alla sua verifica periodica ed al suo adeguamento.

La facoltà di avviare la procedura diretta all'adozione di atti deliberativi da parte del consiglio comunale compete alla giunta comunale ed ai consiglieri comunali; alle commissioni consiliari nelle materie

di rispettiva competenza; a gruppi di cittadini, come stabilito dal presente statuto.

I consiglieri comunali esercitano tale diritto presentando proposte di deliberazioni.

Il segretario, acquisiti su di esse i pareri istruttori formali dei competenti funzionari capi-servizio, le trasmette al sindaco che all'atto di convocare il Consiglio le inserisce nell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione del consiglio con l'inserimento degli argomenti è comunque obbligatoria qualora la proposta sia sottoscritta da almeno tre consiglieri.

Art. 13

(Sedute del consiglio)

Le sedute del consiglio possono essere ordinarie, straordinarie ed urgenti.

La convocazione avviene con le modalità previste dal regolamento. Sono comunque discussi in seduta ordinaria: il bilancio preventivo e la relazione previsionale e programmatica, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, il piano annuale delle opere pubbliche, il conto consuntivo, il piano regolatore generale, lo statuto e le sue modifiche, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, presentate dal sindaco all'inizio del proprio mandato. Tale riunione deve avvenire entro 90 giorni dalle elezioni.

Ciascun consigliere può proporre integrazioni e modifiche alle linee programmatiche espone dal sindaco, sotto forma di appositi emendamenti da sottoporre a votazione con le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale.

Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente alla verifica degli equilibri di bilancio, il consiglio discute la relazione finalizzata all'illustrazione dello stato di attuazione delle linee programmatiche, presentata dal sindaco.

Al termine del mandato politico-amministrativo, il consiglio discute il documento finale di rendicontazione sull'attuazione dei programmi nel corso della legislatura, presentato dal sindaco.

Il funzionamento del consiglio si basa sui seguenti principi:

- della regolarità della convocazione con adeguata informazione della riunione e degli oggetti da trattare;
- della pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente stabilite dal regolamento;
- della informazione ai cittadini.

Il regolamento del consiglio dà articolazione e sviluppo ai suindicati principi.

Art. 14

(Presidenza delle sedute)

La presidenza dei lavori del consiglio compete al sindaco. In caso di assenza o impedimento, egli è sostituito dal consigliere anziano secondo l'ordine di proclamazione dei voti elettorali.

Art. 15

(Poteri del presidente)

Il presidente rappresenta il consiglio. Ne convoca le riunioni, fissando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e, in conformità allo statuto e al regolamento, ne dirige i dibattiti.

Art. 16

(Verbalizzazione e resoconto delle sedute)

Il segretario comunale partecipa alle sedute del consiglio senza diritto di voto ed è responsabile della loro verbalizzazione e della loro distinta resocontazione. I verbali ed i resoconti delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e sottoposti all'approvazione del consiglio nei modi previsti dal regolamento.

Art. 17

(Facoltà di audizione)

E' facoltà del consiglio comunale stabilire l'audizione di funzionari comunali, tecnici esterni, consulenti o rappresentanti di cittadini o associazioni interessate all'argomento trattato.

Il consiglio è inoltre chiamato ad ascoltare le comunicazioni dei revisori dei conti, ai sensi del successivo art. 50, e quelle del difensore civico ai sensi del successivo art. 74.

Art. 18

(Commissioni consiliari)

Il consiglio comunale può istituire nel suo seno, commissioni permanenti, temporanee o speciali.

Le commissioni permanenti, il loro numero, competenza e composizione, sono istituite con delibera da adottarsi entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti.

Con specifiche deliberazioni il Consiglio può istituire commissioni temporanee o speciali;

La presidenza è attribuita ad esponenti delle minoranze nel caso di commissioni aventi compiti di garanzia, di controllo o di indagine sull'amministrazione.

Di regola, le proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale sono istruite dalle commissioni permanenti. nominate nel rispetto globale del principio della rappresentanza proporzionale di ciascun gruppo.

Le commissioni eleggono fra i propri membri il presidente ed il vice-presidente.

Gli assessori partecipano alle sedute delle commissioni relative al proprio assessorato, senza diritto di voto.

E' facoltà di ciascuna commissione convocare, ai soli fini della istruzione delle proposte di deliberazione consiliare, funzionari comunali e tecnici esterni, incaricati di illustrare gli aspetti tecnici delle proposte stesse.

Il regolamento determina i poteri di iniziativa delle commissioni e dei loro membri e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 19

(Conferenza dei capigruppo)

La conferenza dei capigruppo è costituita dai presidenti di ciascun gruppo consiliare e dal sindaco, che la convoca e la presiede.

Essa ha compiti di attuazione del principio di autonomia funzionale e organizzativa del consiglio.

SEZIONE II: LA GIUNTA COMUNALE

Art. 20

(Definizione e funzioni)

La giunta comunale è l'organo collegiale esecutivo dell'amministrazione.

Essa è presieduta dal sindaco e adotta gli atti deliberativi e di indirizzo di sua competenza per il raggiungimento degli obiettivi del programma e delle finalità dell'ente, esercitando le funzioni ad essa assegnate dalla legge e dal presente statuto.

Art. 21

(Composizione della giunta - assessori)

La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori compreso tra quattro e sei designati dal sindaco, scelti anche tra cittadini non consiglieri, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e eleggibilità alla carica di consigliere e di documentati requisiti di professionalità e competenza amministrativa.

Il numero degli assessori è determinato dal sindaco in funzione delle deleghe attribuite, e comunicato al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni; può essere variato previa motivata comunicazione al consiglio stesso.

I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Gli assessori esercitano la propria funzione di indirizzo e controllo dell'attività amministrativa nei settori di rispettiva competenza assegnati dal sindaco all'atto della nomina. Essi svolgono altresì una funzione pubblica di ascolto e analisi dei bisogni e di comunicazione alla popolazione di programmi e provvedimenti dell'amministrazione.

Il sindaco può delegare ai singoli assessori proprie specifiche funzioni per settori omogenei dell'attività comunale.

Il sindaco può revocare i singoli assessori con provvedimento motivato dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 22

(Riunioni della giunta)

La giunta delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni della giunta non sono pubbliche. Esse sono convocate e presiedute dal sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, tenuto conto degli argomenti proposti dagli assessori, dal segretario comunale, dai funzionari capi-servizio e dal direttore generale.

Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo è acquisito il parere del competente capo-servizio in ordine alla regolarità tecnica e, qualora comporti impegno di spesa o riduzione di entrata, il parere del capo del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Il segretario comunale partecipa alle riunioni senza diritto di voto, ma con facoltà di intervenire nelle discussioni. Egli è altresì responsabile della verbalizzazione delle stesse e dell'operatività delle decisioni assunte.

Art. 23

(Funzioni di proposta della giunta rispetto al Consiglio)

La giunta comunale detiene, in via principale ma non esclusiva, il diritto di iniziativa su tutti gli atti di competenza consiliare.

Nell'esercizio di tale diritto, in particolare, al fine di sottoporli all'esame delle commissioni e all'approvazione del consiglio, approva lo schema del bilancio preventivo.

Può inoltre predisporre con atto formale gli schemi dei seguenti atti:

- a) conto consuntivo;
- b) i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali varianti;

- c) i regolamenti;
- d) le convenzioni con altri comuni e con la provincia;
- e) la costituzione e la modificazione di forme associative;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- g) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- h) i progetti di gestione di servizi in forme diverse da quella in economia;
- i) i criteri di riconoscimento di funzioni pubbliche esercitate dai cittadini in ossequio al principio di sussidiarietà.

Art. 24

(Competenza della giunta quale organo di amministrazione attiva)

La giunta comunale adotta tutti gli atti di gestione amministrativa che non siano riservati, dalla legge o dal presente statuto, ad altri organi del comune.

In particolare approva:

- a) il piano esecutivo di gestione, quale atto generale di indirizzo annuale dell'attività dell'Ente, e le sue modifiche in corso d'anno;
- b) singoli atti di indirizzo per definire specifici obiettivi da porre alla gestione affidata all'apparato comunale.
- c) i progetti definitivi delle opere pubbliche, in quanto mera esecuzione dei progetti preliminari approvati dal consiglio;
- d) i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
- e) la pianta organica del personale comunale e le sue modifiche.
- f) la stipula dei mutui che siano previsti in atti fondamentali del consiglio.
- g) gli accordi di contrattazione decentrata.
- h) l'agire o il resistere in giudizio, qualunque sia la magistratura giudicante, e la nomina del difensore.
- i) la nomina dei componenti delle commissioni di appalto-concorso, nonché dei componenti delle commissioni di concorso.

La giunta è competente a formulare indirizzi di attuazione e specificazione di provvedimenti del consiglio sulla base dei criteri generali da esso fissati.

Il sindaco e la giunta riferiscono annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'attuazione del programma.

Il regolamento del consiglio stabilisce le forme nelle quali i testi delle delibere di giunta sono messi a disposizione dei consiglieri comunali.

SEZIONE III: IL SINDACO

Art. 25

(Il sindaco)

Il sindaco è responsabile dell'amministrazione del comune, eletto a suffragio universale diretto. Egli è membro a tutti gli effetti del consiglio comunale e lo presiede secondo quanto disposto dallo statuto e dal regolamento.

Rappresenta il comune e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Nomina gli assessori, convoca la giunta e la presiede.

Esercita poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo dell'attività degli assessori e dell'apparato comunale; sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale - se nominato - e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

Il sindaco riveste inoltre la qualifica di ufficiale del governo, e come tale esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge.

Art. 26

(Attribuzioni di amministrazione)

Il sindaco, quale organo di amministrazione attiva, assume provvedimenti finalizzati a:

- a) adottare le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- b) nominare il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- c) provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; provvede altresì - salvo diversa disposizione dei regolamenti - alla nomina dei rappresentanti del comune nelle commissioni. A tal fine, per garantire la partecipazione delle minoranze alla vita amministrativa, tiene conto delle indicazioni dei capigruppo;
- d) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi comunali; attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
- e) nominare i membri della giunta e revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
- f) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale.

Art. 27

(Attribuzioni di organizzazione)

Il sindaco:

- a) Convoca i comizi per i referendum;
- b) Stabilisce, sentita la conferenza dei capigruppo (limitatamente alle sessioni ordinarie), gli argomenti da sottoporre al consiglio comunale;
- c) Assegna alla commissione consiliare competente le proposte di deliberazione formulate dalla giunta o da altri soggetti titolari del diritto di iniziativa;
- d) Convoca e presiede le riunioni del consiglio comunale, nei modi previsti dal regolamento;
- e) Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- f) Convoca e presiede la giunta comunale, stabilendo gli argomenti da trattare.

Art. 28

(Vicesindaco)

Il sindaco delega un assessore, che assume la qualifica di vice sindaco, a sostituirlo in via generale in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori, in caso di assenza o di impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'anzianità, stabilita dall'ordine di elencazione nel provvedimento di nomina della giunta.

Art. 29

(Deleghe ad assessori e consiglieri)

Il sindaco rilascia specifiche deleghe agli assessori nelle materie che la legge o il presente statuto riservano alla sua competenza.

L'esercizio della delega comporta, oltre che i poteri di controllo e di indirizzo, anche la presidenza di commissioni e la firma di atti chiaramente specificati.

Il sindaco può delegare le proprie funzioni di controllo e di indirizzo su determinate aree anche ad un consigliere. Tale delega ha valore unicamente interno, e non si estende all'adozione di atti giuridici.

Delle deleghe rilasciate dal sindaco agli assessori ed ai consiglieri deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II

UFFICI E SERVIZI

SEZIONE I: Segretario comunale

Art. 30

(Prerogative)

Il segretario comunale, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è l'organo che sovrintende all'attività degli uffici e dei servizi comunali e collabora, se richiesto, allo studio e alla preparazione di programmi e progetti dell'amministrazione.

Egli esercita la propria attività con indipendenza di giudizio, nel rispetto delle norme di legge e sulla base degli indirizzi del sindaco.

Per lo svolgimento dei propri compiti, ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti comunque in possesso dell'amministrazione comunale, e a tutte le informazioni su di essi che siano a conoscenza dei dipendenti e dei funzionari responsabili; egli ha inoltre diritto di iniziativa e di proposta nei confronti del sindaco, secondo i modi previsti dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 31

(Attribuzioni del segretario)

Il segretario comunale:

- esercita, ove richiesto, la consulenza giuridico-amministrativa su atti e provvedimenti degli organi e dei funzionari.
- partecipa alle sedute degli organi collegiali come responsabile della verbalizzazione delle deliberazioni assunte e della resocontazione delle relative discussioni, per le quali può avvalersi di funzionari ed impiegati.
- presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni elettorali e dei referendum.

Art. 32

(Vicesegretario)

Un funzionario direttivo in possesso di laurea, oltre alle attribuzioni previste dal mansionario per il posto ricoperto, può essere incaricato dal sindaco di funzioni vicarie del segretario comunale, da assolvere unicamente di caso di assenza o impedimento per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

SEZIONE II: PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 33

(Gestione amministrativa)

La gestione amministrativa del comune è affidata alla struttura burocratica, che la esercita secondo gli indirizzi e le direttive degli organi elettivi, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità e semplificazione delle procedure.

La distinzione tra attività di indirizzo e di controllo riservata agli organi politici ed attività amministrativa riservata alla burocrazia si attua attraverso l'individuazione e la valorizzazione della figura del responsabile del procedimento amministrativo, che istruisce, adotta o propone all'organo competente il provvedimento, garantendo un corretto rapporto coi soggetti interessati.

Art. 34

(Funzioni di direttore generale)

Il direttore generale è responsabile della realizzazione dei programmi, progetti ed obiettivi risultanti dalla pianificazione approvata dagli organi politici; partecipa alla definizione degli atti programmatori e pianificatori di tali organi.

Salvo il caso di stipula di apposite convenzioni con altri Comuni, le funzioni di direttore generale sono conferite al segretario comunale. Tali funzioni sono specificate nel regolamento degli uffici e dei servizi, e si aggiungono a quelle proprie del segretario.

Il direttore generale inoltre:

- a) promuove le iniziative necessarie a prevenire e rimuovere le eventuali inefficienze che si manifestino nell'azione amministrativa e propone al sindaco e ai funzionari capi-servizio provvedimenti di modifica dell'organizzazione degli uffici.
- b) cura l'istruttoria delle deliberazioni degli organi elettivi e ne promuove l'attuazione.
- c) adotta nei riguardi dei dipendenti comunali i provvedimenti disciplinari più gravi della censura.

- d) costituisce con proprio provvedimento le commissioni giudicatrici delle gare di appalto, ad eccezione dell'appalto-concorso
- e) presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti di capo-servizio
- f) previa diffida, adotta determinazioni di competenza dei funzionari capi-servizio nel caso di inerzia da parte di questi ultimi o di contrasto del loro operato con gli indirizzi degli organi politici.

Art. 35

(Settori e servizi)

La struttura comunale si articola in settori, ciascuno dei quali è diretto da un responsabile. I settori si articolano in servizi, ai quali compete l'erogazione di un insieme di prestazioni omogenee precisamente individuate.

I servizi hanno di regola un responsabile e più addetti, ma possono essere costituiti anche soltanto dal responsabile.

Di regola ogni servizio appartiene ad un solo settore: tuttavia la giunta può istituire un servizio, anche temporaneo, formato da addetti di settori diversi, allo scopo di coordinare alcune prestazioni di interesse generale. I responsabili di ogni servizio privilegiano nei rapporti con gli addetti allo stesso il lavoro di gruppo, coinvolgendoli nel raggiungimento degli obiettivi.

Art. 36

(Responsabili di settore)

Ai responsabili di settore compete l'adozione di tutti gli atti di gestione burocratica, amministrativa ed organizzativa del personale dipendente. Essi partecipano alla elaborazione del sistema di programmazione e controllo interno e alla definizione degli obiettivi di qualità ed efficienza dell'azione amministrativa; dirigono e coordinano le singole unità operative e ne programmano sistematicamente l'attività per il raggiungimento degli standard di qualità prefissati. A tal fine, hanno accesso a tutte le informazioni in possesso dell'amministrazione comunale relativamente al settore di competenza.

Essi sono responsabili della gestione delle risorse umane e materiali loro affidate.

Essi propongono soluzioni atte a migliorare la qualità delle prestazioni e promuovere l'economicità della gestione delle risorse.

I responsabili di settore concorrono alla redazione tecnica delle deliberazioni degli organi elettivi, in relazione alle quali esprimono il proprio parere di regolarità tecnica e contabile.

La copertura dei posti di responsabile dei settori e dei servizi, per cui è richiesta una elevata specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con atto motivato, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

La responsabilità di settore o di servizio può essere altresì attribuita al segretario comunale.

Le funzioni dei responsabili di settore sono specificate nel regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 37

(Norme regolamentari)

Apposito regolamento comunale disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di efficienza, trasparenza, autonomia e responsabilità di funzionari e dipendenti.

Art. 38

(Personale)

La disciplina del personale è riservata all'apposito regolamento che stabilisce:

- a) la dotazione organica, strutturata per settori e servizi;
- b) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio del personale dipendente;
- c) i diritti e i doveri del dipendente e le sanzioni disciplinari;
- d) le convenzioni a termine con le quali, per obiettivi determinati, il comune si avvale di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- e) le modalità ed i limiti entro i quali singoli dipendenti possono rivolgere alla giunta comunale proposte di atti deliberativi o di modifiche organizzative, relative al settore di competenza.

SEZIONE III: SERVIZI PUBBLICI

Art. 39

(Tipologie di gestione)

I servizi comunali possono essere gestiti secondo una delle seguenti modalità: in economia; a mezzo istituzione; a mezzo azienda speciale; a mezzo società per azioni a prevalente capitale pubblico locale; in convenzione; in appalto; in concessione.

Art. 40

(Partecipazione e tutela degli utenti)

Il comune si avvale, al fine di determinare gli indirizzi gestionali ed operativi di particolari servizi, di apposite commissioni composte da membri designati dal consiglio comunale e da membri esterni in rappresentanza degli utenti dei servizi e di enti ed associazioni interessate al funzionamento dei servizi medesimi.

La composizione e le attribuzioni di queste commissioni sono disciplinate dagli appositi regolamenti settoriali.

Art. 41

(Azienda speciale)

L'azienda speciale è l'ente strumentale del comune, istituito con deliberazione consiliare, cui può essere demandata la gestione dei servizi produttivi di rilevanza economica ed imprenditoriale.

Essa ha personalità giuridica propria.

Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda sono disciplinati dall'apposito statuto, approvato dal consiglio comunale, e dai regolamenti interni, approvati dal consiglio di amministrazione dell'azienda stessa.

Art. 42

(Amministratori dell'azienda)

Il sindaco nomina gli amministratori e il presidente dell'azienda speciale al di fuori del consiglio, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e provate esperienze di amministrazione.

Gli amministratori ed il presidente durano in carica quanto il sindaco che li ha nominati, ma i loro poteri sono comunque prorogati fino alla nomina dei successori.

Il sindaco può revocare gli amministratori ed il presidente solo per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza.

Art. 43

(Istituzione)

L'istituzione è organismo strumentale del comune, che può essere costituito per l'esercizio di servizi sociali la cui gestione necessita di particolare autonomia gestionale.

L'atto consiliare di costituzione contiene il relativo regolamento che determina la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione;

Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 44

(Consiglio di amministrazione)

Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal sindaco al di fuori del consiglio tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 45

(Presidente azienda speciale)

Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella successiva seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 46

(Direttore)

Il direttore dell'istituzione è nominato dal consiglio di amministrazione.

Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'istituzione.

SEZIONE IV: COLLEGIO DEI REVISORI

art. 47

(Funzioni dei revisori)

Il consiglio comunale elegge, nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento, un collegio dei revisori composto da tre membri.

Il collegio dei revisori dei conti esercita le proprie funzioni di orientamento e di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria del comune ispirandosi a criteri di professionalità e indipendenza.

La funzione dei revisori si articola in un controllo parallelo all'azione amministrativa e in un controllo successivo che trova la sua sintesi nella relazione di accompagnamento alla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Art. 48

(Cause di incompatibilità)

Non possono essere eletti nel collegio dei revisori:

- a) i consiglieri e gli assessori comunali, i loro parenti e affini fino al 4° grado;
- b) i dipendenti comunali;
- c) gli amministratori di aziende ed istituzioni del comune;
- d) coloro che abbiano la gestione in concessione o in appalto di servizi pubblici comunali;
- e) coloro che abbiano liti pendenti nei confronti del comune.

Art. 49

(Presidente)

Il presidente del collegio è designato ai sensi dell'art. 57 della legge 142/1990. Nel caso siano nominati più membri iscritti nel ruolo dei revisori dei conti, la presidenza è assegnata secondo l'anzianità di iscrizione.

Il presidente rappresenta il collegio; ne convoca le riunioni, di cui stabilisce l'ordine del giorno; ne organizza il lavoro; segnala al consiglio comunale, ai fini della revoca, il revisore che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive del collegio.

Art. 50

(Poteri)

Per poter adempiere efficacemente alle proprie funzioni, il collegio dei revisori ha facoltà di:

- a) convocare gli amministratori e i funzionari comunali allo scopo di ricevere chiarimenti circa provvedimenti assunti o da assumere;
- b) accedere, con modalità e limiti definiti nel regolamento, agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze;
- c) prendere la parola nel corso della seduta del consiglio che approva il conto consuntivo, per illustrare la relazione di accompagnamento;
- d) richiedere l'audizione da parte della giunta comunale e della conferenza dei capigruppo;
- e) riferire immediatamente al consiglio, nel caso in cui riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente.

SEZIONE V: CONTROLLO INTERNO

Art. 51

(Controllo interno)

Allo scopo di perseguire una affidabile conoscenza dei riflessi economici delle scelte amministrative e di promuovere una efficiente ed efficace organizzazione delle risorse, il comune si dota di un sistema di controllo interno di gestione. Esso è approvato dalla giunta comunale.

Il sistema deve prevedere:

- a) gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni rese dalle singole unità operative;
- b) gli indicatori di efficienza ed efficacia della gestione amministrativa;
- c) la contabilità economica per centri di costo.

Le forme di coordinamento tra le rilevazioni necessarie ad alimentare il sistema di controllo e quelle previste dalla contabilità istituzionale sono fissate nel relativo regolamento.

Le decisioni degli organi elettivi, del direttore generale e dei responsabili dei servizi devono sempre tener conto delle indicazioni ricavabili dal sistema di controllo di gestione.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

SEZIONE I - ASSOCIAZIONISMO

Art. 52

(Principi generali)

Il comune riconosce e favorisce la funzione degli enti, delle organizzazioni di volontariato e delle libere associazioni di cittadini che operano nei settori:

- a) della promozione sociale, civile e culturale della comunità e dei singoli cittadini;
- b) dell'assistenza;
- c) della tutela della salute;
- d) della scuola e della formazione professionale;
- e) dello sport e delle attività ricreative;
- f) della salvaguardia dell'ambiente e del territorio.

La giunta municipale, previa istanza degli interessati, registra enti, associazioni ed organizzazioni che operano sul territorio.

Art. 53

(Forme di incentivazione)

Il comune, nell'intento di valorizzare l'operato delle spontanee aggregazioni di cittadini, può:

- a) prevedere la loro partecipazione alla programmazione dei servizi ed alla gestione degli impianti comunali;
- b) prevedere appositi strumenti giuridici che consentano alle associazioni di partecipare al procedimento di formazione degli atti amministrativi generali nelle materie di rispettiva competenza;
- c) stipulare con esse convenzioni per la partecipazione alla produzione ed erogazione dei servizi pubblici;
- d) riconoscere alle stesse apporti di natura finanziaria-patrimoniale, tecnico-professionale ed organizzativa.

Art. 54

(Coordinamento e consulte)

Il comune si fa promotore di iniziative di incontro, di dialogo e di stabile coordinamento tra gli enti e le associazioni che svolgono attività affini, allo scopo di favorire un più razionale e proficuo impiego delle risorse e delle competenze di ciascuno.

Appositi regolamenti stabiliscono le modalità di attuazione del coordinamento, prevedendo la formazione di consulte tematiche, nel pieno rispetto dell'autonomia di ciascun ente ed associazione.

Art. 55

(Pro Loco)

Il comune riconosce all'associazione Pro Loco il ruolo di tutela e promozione dei valori naturali, artistici e culturali locali e la funzione di iniziativa a favore del turismo.

A tal fine sarà assicurata la presenza della Pro Loco nell'ambito delle commissioni che abbiano attinenza con i suoi compiti.

Art. 56

(Comitati di quartiere)

Sono previsti comitati di quartiere quali organismi di aggregazione dei cittadini residenti nelle varie località di cui all'art. 5 del presente statuto.

Essi sono riconosciuti dal consiglio comunale con atto formale e partecipano in via continuativa, nelle forme stabilite dal regolamento, a dare impulso agli organi elettivi per la formazione di atti amministrativi interessanti gli ambiti di competenza.

Le modalità di riconoscimento e di elezione sono disciplinate dal regolamento, il quale stabilisce altresì le condizioni alle quali la struttura del Comitato può dirsi idonea a rappresentare gli interessi del quartiere.

SEZIONE II: PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 57

(Principi generali)

L'avvio di un procedimento amministrativo è comunicato ai soggetti direttamente interessati con i criteri previsti dalla legge n. 241/1990.

I soggetti medesimi possono intervenire nel corso del procedimento formulando con atto scritto valutazioni, considerazioni e proposte che l'amministrazione è tenuta a prendere in esame ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.

Il regolamento prevede altresì forme di ingresso nel procedimento amministrativo a beneficio dei soggetti, individuali o associati, portatori di interessi collettivi o diffusi.

Art. 58

(Informazione)

Il comune cura la pubblicazione e la diffusione di un periodico d'informazione e dibattito sui temi della vita amministrativa, sociale e culturale della comunità.

La composizione ed il funzionamento del comitato di redazione sono disciplinati da apposito regolamento che garantisce la partecipazione della minoranza e l'ispirazione pluralistica della testata.

Art. 59

(Forze produttive)

Il comune promuove la collaborazione con le associazioni sindacali e professionali e con le associazioni e categorie economiche e produttive operanti nel territorio per la definizione della politica di sviluppo economico.

Art. 60

(Consultazioni)

Il comune promuove forme di consultazione della popolazione su specifiche materie di interesse locale, anche limitate agli interessati, attraverso assemblee, questionari o altre forme idonee.

Il regolamento determina le modalità di formulazione dei quesiti e garantisce attraverso adeguati strumenti giuridici la genuinità dei risultati della consultazione.

Art. 61

(Istanze)

I cittadini e le associazioni possono rivolgere al sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

La risposta viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni.

Art. 62

(Petizioni)

Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi elettivi per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di

intervento del comune sulla questione sollevata o dispone la motivata archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.

Art. 63

(Proposte)

Gruppi di almeno 100 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi da parte degli organi elettivi. Il sindaco trasmette la proposta entro i 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla ricezione della proposta. Qualora la proposta stessa riguardi materia di competenza consiliare, l'audizione dei proponenti è svolta dalla conferenza dei capigruppo.

SEZIONE III: REFERENDUM

Art. 64

(Principi generali)

Possono essere indetti referendum a livello comunale, in tutte le materie di esclusiva competenza dell'ente, in modo da consentire alla comunità di esprimere la propria preferenza tra due o più scelte alternative concernenti la stessa questione.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali o su quesiti su cui i cittadini si sono già pronunciati nell'ultimo quinquennio.

Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 65

(Diritto di iniziativa)

L'iniziativa del referendum appartiene:

- a) al consiglio comunale;
- b) a gruppi di almeno 800 cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune: in tal caso, la richiesta intesa ad avviare la procedura di raccolta delle firme deve essere presentata all'amministrazione comunale con le sottoscrizioni del comitato promotore composto da almeno 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

Art. 66

(Dichiarazione di ammissibilità)

Il segretario comunale procede preliminarmente, in applicazione dei principi generali e dei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto, alla verifica dell'ammissibilità del quesito referendario.

Art. 67

(Raccolta delle firme)

Nel caso in cui un referendum di iniziativa popolare sia dichiarato ammissibile, il segretario comunale ne dà comunicazione al comitato promotore, il quale provvede alla raccolta delle firme autenticate, che deve avvenire nel tempo massimo di 90 giorni con la modalità previste dal regolamento.

art. 68

(Adempimenti conseguenti)

Compete al segretario comunale di dichiarare che le firme raccolte sono in numero sufficiente ad appartengono a cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

In tal caso, il sindaco provvede alla indizione della consultazione e alla fissazione della data, che dovrà collocarsi in un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi dalla comunicazione della conferenza dei capigruppo.

Qualora al referendum abbia partecipato più del cinquanta per cento degli aventi diritto, il sindaco, entro un mese dalla proclamazione del risultato iscrive all'ordine del giorno del consiglio comunale il dibattito relativo alla materia sottoposta al pronunciamento popolare. Il consiglio comunale in

carica al momento del voto referendario assume i provvedimenti necessari per dare efficacia giuridica all'esito del referendum.

SEZIONE IV: DIRITTO DI ACCESSO

Art. 69

(Diritto di accesso)

Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali.

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

Art. 70

(Diritto di informazione)

Il comune garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e dell'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 241/1990.

SEZIONE V: DIFENSORE CIVICO

Art. 71

(Istituzione)

E' istituito il difensore civico comunale, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione del comune. Il difensore civico segnala (senza entrare nel merito delle scelte amministrative), di propria iniziativa o su istanza di cittadini singoli o associati, abusi, carenze, ritardi e disfunzioni dell'amministrazione comunale, degli enti e delle aziende dipendenti dal comune.

All'inizio di ogni mandato amministrativo, entro 120 giorni dalle elezioni, il segretario comunale pubblica il bando per la presentazione delle candidature all'incarico di difensore civico.

Art. 72

(Elezione e durata del difensore civico)

Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza di 2/3 dei componenti.

Il difensore civico è eletto tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali, che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

Il difensore civico dura in carica cinque anni dalla data della elezione.

Art. 73

(Mezzi e prerogative)

Il difensore civico ha sede presso gli uffici comunali e può avvalersi per l'espletamento delle proprie funzioni della collaborazione di impiegati messi a sua disposizione dall'amministrazione comunale.

Per l'adempimento dei suoi compiti può chiedere l'esibizione, senza limiti del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento; ottenere tutte le informazioni circa lo stato della pratica e le cause delle eventuali disfunzioni; accedere a qualsiasi ufficio per ulteriori accertamenti.

Art. 74

(Rapporti con il consiglio comunale)

Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Di propria iniziativa può inviare in ogni momento relazioni al consiglio comunale su specifiche questioni che necessitino di particolare e rapida valutazione e, a richiesta, può essere sentito dal consiglio e dalle commissioni.

I consiglieri comunali nell'espletamento delle proprie funzioni non possono rivolgere richieste d'intervento al difensore civico.

Art. 75

(Esercizio della funzione a livello sovracomunale)

Il comune può assicurare l'esercizio della funzione del difensore civico associandosi ad un consorzio intercomunale a tal fine istituito fra enti che prevedano tale modalità nel proprio statuto. Ove anche tale soluzione non risultasse attuabile, il comune può stipulare una convenzione con l'ufficio del difensore civico regionale.

TITOLO II

FORME COLLABORATIVE

Art. 76

(Principi generali)

L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi dei modi e degli istituti giuridici previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 77

(Convenzioni)

Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 78

(ConSORZI)

Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, può promuovere la costituzione di un consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economie di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previste nell'articolo precedente.

La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal precedente art. 77, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio agli albi pretori degli enti contraenti.

Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 79

(Unione di Comuni)

In attuazione del principio di cui al precedente art. 76 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 80

(Statuto)

Lo statuto detta le norme fondamentali per il funzionamento del comune. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi comunali.

Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio comunale.

E' ammessa l'iniziativa, da parte di almeno 100 cittadini, per avanzare proposte di modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli.

Lo statuto e le sue modifiche sono sottoposti ad idonee forme di pubblicità, tali da consentirne l'effettiva conoscenza da parte della cittadinanza.

art. 81

(Regolamenti)

Nel rispetto della legge statale e regionale e del presente statuto, e tenendo altresì conto delle disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse, il comune emana regolamenti per il funzionamento degli organi e degli uffici, per il funzionamento degli organismi e degli istituti di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.

Il comune provvede altresì alla predisposizione ed all'aggiornamento di una raccolta organica dei regolamenti in vigore.

I regolamenti devono essere inoltre sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano la più ampia conoscenza e completa accessibilità.

Art. 82

(Adeguamento delle fonti normative comunali)

Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti a leggi sopravvenute debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8.06.1990 n. 142, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 83

(Norma transitoria)

Fatti salvi i diversi termini fissati dalla legge, i nuovi regolamenti derivanti dall'applicazione del presente statuto sono approvati dal consiglio comunale entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto stesso.

Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, continuano ad applicarsi le norme vigenti in quanto compatibili con la legge e lo statuto.